

NOTA INFORMATIVA dal Centro Nazionale di Cartografia Pedologica dell'Istituto Sperimentale Studio e Difesa del Suolo di Firenze

CONTRIBUTO ALLA QUESTIONE “politica dei dati”

a cura di Anna Luisa Freschi

Poiché nell'ambito del progetto Metodologie Pedologiche sono state sollevate varie questioni relative alla proprietà dei dati, alla loro divulgazione e circolazione tra istituzioni, amministrazioni, e privati cittadini, abbiamo provveduto a studiare nello specifico le **due principali questioni** emerse (vedi "primo quesito" e "secondo quesito"), avvalendoci della collaborazione di un esperto in materia della ARPAT Toscana. Siamo pervenuti alle seguenti considerazioni e conclusioni.

Si precisa che in questo contributo viene presentata una **simulazione**, rispetto al caso specifico della nostra discussione, ossia si ipotizza che non vi sia condivisione di obiettivi tra istituzioni di ricerca e amministrazioni partecipanti ad un progetto approvato e finanziato, come quello di Metodologie Pedologiche.

PRIMO QUESITO

I dati e le informazioni relativi (coordinate geografiche e tutto il resto) al profilo di un suolo possono essere considerati dati personali e quindi ricadere sotto l'applicazione della normativa sulla privacy "Tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" ?

SECONDO QUESITO

Quali sono i principi e le garanzie che la normativa vigente fornisce a tutela dell'accesso a **informazioni e dati ambientali** da parte del richiedente nei confronti del possessore (detentore) o produttore delle informazioni e dei dati richiesti ?

Premessa

Entrambi i quesiti sono oggetto di applicazione della **normativa** sull'informazione **ambientale (D. Legs.vo n. 39 del 24 febbraio 1997** Attuazione della Direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente), che proprio perché materia di interesse pubblico ossia dell'intera collettività, usufruisce di un particolare regime giuridico (garanzie di accesso e divulgazione) distinto da quello della sfera privata (**L. n. 675/1996**, garanzie di tutela della persona, della sua privacy appunto).

Quando all'art. 2 della legge sulla privacy si definisce (lettera e) come "*dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili anche indirettamente, ivi compreso un numero di identificazione personale* ", ci si riferisce sempre alla sfera personale o meglio privata che può risiedere in un ente o associazione, a tutela della privacy degli individui (dati e interessi relativi alle persone) che la costituiscono e che in tale ente o associazione si rappresentano, non certo a tutte le informazioni detenute o prodotte dalle amministrazioni pubbliche (infatti non nominate) per lo svolgimento della loro funzione pubblica. Senza ombra di dubbio non ci si riferisce alla informazione ambientale esclusa da forme di riservatezza (vedi il seguito).

Indubbiamente il comma 2 lettera c del decreto n. 39/97 deve essere letto in relazione al comma che per questo lo precede: *"la presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone **giuridiche** o di ogni altro ente o associazione"*.

L'oggetto del **Decreto n. 39/97** è quello (art. 1) *"di assicurare a **chiunque** la libertà di accesso alle informazioni relative all'ambiente **in** possesso delle autorità pubbliche, nonché la **diffusione** delle medesime, definendo i termini e le condizioni "* di tale libertà di accesso

Si ricorda inoltre che in Italia è stata la **L. n. 349/86** recante Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale, richiamato infatti dallo stesso D. lgs.ivo n. 39/97, ad introdurre per la prima volta il principio della divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente (art. - 14).

La **L. 241/90** e succ. mod. ha introdotto il diritto di **chiunque vi abbia interesse** ad accedere ai **documenti amministrativi** con il quale termine si intendono (Capo V Accesso ai documenti amministrativi, art., 22 comma 2): *"ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di **atti, anche interni**, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque utilizzati ai fini della attività amministrativa"*. Tale **diritto** è esercitato nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi (art. 23). E' evidente che vi sono punti di contatto con la normativa per l'accesso ai dati ambientali, per il semplice fatto che le attività delle pubbliche amministrazioni inerenti il settore ambientale **si formano** e procedono attraverso decisioni e **atti interni**, che in tempi più o meno lunghi si possono concludere in atti definitivi, pubblicati all'esterno della amministrazione (ossia atti di rilevanza esterna).

Ci pare quindi che la normativa della L. 241/90, avendo un ambito di applicazione generale (anche extra ambientale), offra una possibilità di incrocio positivo con la normativa di accesso alla informazione ambientale, nel senso di un rafforzamento della **trasparenza** entro la quale il richiedente degli atti, come qui definiti, deve essere messo in condizioni di agire ed essere soddisfatto.

Resta comunque specifico e peculiare il regime di accesso all'informazione ambientale garantito dal D. lgs.ivo n. 39/97; si osservi tra l'altro che mentre per l'accesso agli atti della L. 241/90 la richiesta deve essere motivata (art. 25 comma 2), per l'informazione ambientale non è necessario neanche spiegarne le ragioni (art.3 comma 1 D. lgs.vo. n. 39/97).

L'incrocio, o forse meglio il contatto, tra le due normative nel senso suddetto esiste, tant'è che il D. lgs.ivo all'ari 9 comma 1 "Norme di rinvio", indica: *"per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 9.8.90 n. 241 e di cui al D.P.R. 27.6.1992 n. 352 e succ. mod. e integr."*

Comunque, qualora non si voglia considerare l'informazione pedologica (base per la cartografia pedologica) informazione di tipo ambientale (ossia come *informazione disponibile sullo stato del suolo* ex D. lgs.ivo n. 39/97, vedi citazione al punto 1 del PRIMO QUESITO), la L. n. 241/90 può sempre essere assunta a riferimento per i diritti di accesso ad esempio a dati e informazioni su supporto magnetico, grafico o di qualunque altra specie in possesso di un'amministrazione o di un ente pubblico per la formazione di cartografia pedologica (ex art. 22 comma 2 L. n. 241/90 e succ. mod). Bisogna però ammettere che in questo modo si incorrerebbe in un paradosso, perché il suolo è componente ambientale in tutta la normativa ambientale, prima di tutto quella sulla VIA, e la rilevazione di dati pedologici riguarda il suo stato, la sua condizione fisica.

PRIMO QUESITO. I dati e le informazioni relativi (coordinate geografiche e tutto il resto) al profilo di un suolo possono essere considerati dati personali e quindi ricadere sotto l'applicazione della normativa sulla privacy "Tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" ?

Il Decreto legislativo n. 39/97 definisce

- 1) per **informazione relativa all'ambiente** "*qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardanti lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio, degli spazi naturali, nonché le attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelare, ivi compresi le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente.* "
- 2) **Per autorità pubbliche** "*tutte le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi, con l'eccezione degli organi che esercitano competenze giurisdizionali o legislative* ".

Poiché le informazioni relative ad un profilo ne rappresentano il suo stato, è garantito il loro accesso a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse (art. 3), ne consegue l'effetto di diffusione delle informazioni stesse.

In primo luogo è⁷ chiaro che allo stato del suolo debba essere accompagnata la localizzazione di tale stato, altrimenti il libero accesso non sarebbe più finalizzato alla tutela del cittadino e al suo diritto di conoscere lo stato dell'ambiente; quindi le coordinate geografiche debbono anch'esse essere rese disponibili (non possono essere sconosciute nell'interesse della collettività) e il profilo è tranquillamente "pubblicamente georeferenziabile").

Inoltre, se ci riferiamo al **Progetto Metodologie**, le informazioni che si renderebbero disponibili presso le regioni (autorità pubbliche) con i nuovi rilevamenti rientrano in attività finalizzate alla gestione dell'ambiente (art. 2 comma 1).

Se durante il rilevamento pedologico regionale si venisse in possesso (si acquisissero) informazioni analitiche di inquinanti o altro, comunque i possessori di tale informazione dovrebbero renderla disponibile a chiunque **qualora ne faccia richiesta**, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse.

Infine poiché i nomi dei proprietari dei terreni su cui risiedono i profili, ossia la proprietà, non costituiscono l'obiettivo di una cartografia pedologica (o vegetazionale, o paesistica che sia), la questione non necessita di essere sollevata nome del proprietario che eventualmente sarà acquisito al momento dell'ingresso nella proprietà per effettuare il rilevamento, previa comunicazione e motivazione resa allo stesso proprietario, può benissimo rimanere quale dato acquisito durante il processo di formazione della carta, quale dato accessorio (di relativa importanza) dato che quello rilevante è la localizzazione sia dal punto di vista della informazione ambientale, sia dal punto di vista della cartografia pedologica. I dati del suolo, come ogni altro dato dell'ambiente, non sono dati personali ma dati ambientali, di interesse pubblico (per questo loro carattere nasce la normativa di libero accesso all'informazione ambientale, per renderla pubblica), che inevitabilmente si riferiscono ad oggetti geografici (suolo, falda, vegetazione ecc.) che risiedono nella proprietà di qualcuno (sia esso un soggetto pubblico o privato).

SECONDO QUESITO. Quali sono i principi e le garanzie che la normativa vigente fornisce a tutela dell'accesso a informazioni e dati da parte del richiedente nei confronti del possessore (detentore) o produttore delle informazioni e dei dati richiesti ⁹

Poniamo il caso "richiedente 1 ' informazione ambientale (i. a) - detentore dell'informazione ambientale" tra due autorità pubbliche (dato che l'accesso all'i.a. è riferito a chiunque senza limitazione alcuna). La normativa vigente è sufficiente a consentire l'accesso e quindi un effetto di diffusione; le motivazioni sono anch'esse riconducibili all'applicazione del Decreto n. 39/97 (vedi QUESITO 1).

Poiché il diritto di accesso all'informazione ambientale è garantito a chiunque si presenti come richiedente la stessa, senza necessità che ne spieghi le ragioni, vanno semmai motivate le ragioni del diniego, infatti: *i/ rifiuto e la limitazione dell'accesso sono motivati a cura del responsabile del procedimento di accesso* (art. 4 comma 4) con *riferimento puntuale ai casi di esclusione consentiti ex lege* (art. 4 comma 1). Tra i casi di esclusione (difesa nazionale, questioni sotto inchiesta, riservatezza commerciale, dati e schedari personali, materiale informativo di terzi non obbligati giuridicamente a fornirlo) le informazioni e le banche dati ambientali (o pedologiche) non sono ovviamente comprese, significherebbe annullare le finalità e gli effetti stessi della legge ! Il comma 5 dello stesso articolo 4 introduce la possibilità del rifiuto o limitazione all'accesso, *quando la richiesta comporta la trasmissione di documenti o dati incompleti o di atti interni, ovvero quando la generica formulazione della stessa non consente l'individuazione dei dati da mettere a disposizione*. Qualora si verificano queste circostanze andranno evidentemente documentate nell'atto di diniego.